

Pubblicato il 14/06/2017

N. 02944/2017 REG.PROV.CAU.
N. 01264/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Armando Abronzini, Francesco Gerardo Acernese, Michele Affinito, Giuseppe Alesci, Orlando Altruda, Carmine Amato, Fabio Amendola, Nello Amitrano, Daniele Annibale, Giuseppe Aulicino, Gianluca Baeli, Emanuele Barile, Matteo Bianchi, Donato Bonavolonta', Giovanni Bortone, Domenico Bruno, Francesco Cafiero, Raffaele Calvanese, Giuseppe Cangiano, Vincenzo Capriello, Angela Caputo, Luigi Carbone, Valeria Casciano, Stefano Ceccarelli, Riccardo Ceci, Pasquale Cerbone, Paolo Cerchiello, Marco Chila', Francesco Cianci, Luca Ciardulli, Antonio Colella, Federico Copparoni, Luca Costantino, Lucido Costantino, Pasqualino Crimaldi, Daniele Cristiano, Antonino Cristiano, Simeone Cristofaro, Francesco Crocamo, Antonella Cusati, Francesco D'Agosta, Antonio D'Ambrosio, Dario D'Arista, Giuseppe Davide, Ilaria De Falco, Simona De Feo, Crescenzo De Gennaro, Domenico De Leonardis, Andrea De Leonardis, Felice De Ponte, Giuseppe De Rosa, Pasquale De Rosa, Paolo De

Stefanis, Giovanni De Stefano, Alessandro Del Monaco, Nicola Dell'Anno, Domenico Della Peruta, Giovanni Di Caprio, Marco Di Costanzo, Giulia Di Crescenzo, Rocco Di Fruscia, Luigi Di Fuccia, Riccardo Di Martino, Marco Di Mauro, Valeria Di Nardo, Luigi Di Ronza, Tommaso Esposito, Umberto Esposito, Gavino Falsino, Michele Ferriero, Umberto Emanuele Fico, Raffaele Sebastiano Fiumara, Fabio Foresta, Pietro Franco, Angelo Fusotto, Pasquale Galdo, Paola Gatti, Lorenzo Giacomini, Chiara Giaquinto, Giovanni Giordano, Gianluca Giugliano, Giandomenico Golia, Francesco Granato, Giacomo Grande, Giuseppe Graziano, Domenico Guida, Vittorio Guzzavaglia, Francesco Iadicicco, Mara Iannello, Michele Iannucci, Emanuele Iodice, Giovan Battista Iodice, Gianluigi Iorio, Francesco La Greca, Giovanni Lacriola, Samuel Leone, Flavio Leone, Walter Lepore, Michele Libonati, Antonio Liguori, Carmelo Lipari, Roberta Lisi, Salvatore Lista, Francesco Liuzzi, Giuseppe Lori, Leonardo Lorusso, Lorenzo Lorusso, Rosa Lucariello, Giuseppe Luongo, Emilio Luongo, Luigi Luongo, Andrea Maccanico, Andrea Macchini, Paolo Mafrici, Sergio Maina, Francesco Mainardi, Angelo Maitino, Antonio Manganiello, Antonino Mangano, Antonio Mangiacapra, Marco Mangone, Vincenzo Manna, Andrea Marasca, Agostino Marchitelli, Gaetano Marotta, Mario Martella, Vincenzo Martello, Pasquale Martiniello, Antonio Martino, Michele Mastroianni, Antonio Masucci, Angelo Mazzuolo, Giovanna Menichino, Giulia Merenda, Angela Merenda, Raffaele Merola, Immacolata Messina, Gianfranco Messina, Marco Miraso, Giuseppe Monaco, Walter Monfreda, Marco Montefusco, Elvio Morelli, Orlando Morgillo, Angelo Mozzillo, Luca Napolitano, Luigi Nasta, Manuel Natalucci, Vito Danilo Natuzzi, Domenico Negro, Francesco Antonio Nigro, Giuseppe Juri Onorato, Giuseppe Ottolano, Gerardo Padula, Emmanuele Pagano, Alfonso Palmieri, Nicola Palmiero, Vittorio Panniello, Vincenzo Paribello, Virgilio Parisella, Biagio Pellegrino, Luigi Pelolungo, Carolina Petrillo, Carmine Picardo, Pasquale Picca, Domenico Pizzi, Francesca Provenzano,

Domenico Quagliero, Luca Quagliero, Vincenzo Ragozzino, Angelo Raspa, Giovanni Rauccio, Gianluca Re, Riccardo Rea, Cesare Renzi, Michele Ricci, Stefano Roma, Roberto Romano, Giovanni Romano, Gennaro Romano, Sebastiano Romano, Giovanni Ruberti, Alfonso Ruggiero, Francesco Russo, Mariano Russo, Raffaele Russo, Fabio Saldamarco, Gianluca Salvato, Antonio Salvatore, Francesco Sanfelice, Giuliano Sanna, Simone Sanseverino, Domiziana Santia, Domingo Santoriello, Valerio Santoro, Nicola Sapio, Vincenzo Scafuro, Sandro Sciarne', Benedetto Scorsone, Salvatore Scotto, Luigi Sebastiano, Gianluca Seguino, Paolo Silvestri, Vittorio Siniscalchi, Pasquale Solone, Salvatore Soria, Vincenzo Soriano, Salvatore Speranza, Alfonso Spicola, Raffaella Spiezia, Fabrizio Spina, Rosario Squittieri, Simona Stassano, Salvatore Stellato, Simone Tancredi, Marcello Teoli, Giuseppe Teoli, Giuseppe Tigra, Mario Torrisi, Vitale Tortora, Felice Totaro, Armando Tozzi, Fabio Trincone, Pasquale Trotta, Vittorio Varriale, Mario Vecchione, Luca Venuso, Marco Venuso, Tommaso Vicale, Riccardo Vriz, Daniele Zaccariello, Enza Zamparelli, Ennio Zampini, Santo Zanfardino, Roberto Zarrella, Agostino Zibella, Gaetano Zito, rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, P.le Don Giovanni Minzoni 9;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza n. 333 -B/12E.8.16/20112 datato 12 dicembre 2016 e pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale “Concorsi ed esami” del 13 gennaio 2017, con il quale è stata pubblicata la revoca del “decreto del Sig. Capo

della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12E.7.16 datato 26 febbraio 2016 di nomina della Commissione esaminatrice e di tutti gli atti relativi alla prova scritta dalla stessa posti in essere, inerenti al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 559 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n.66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale indetto con D.M. 12 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 8 del 29 gennaio 2016”;

- del successivo e connesso provvedimento del Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S. Direzione Centrale per le Risorse umane (prot. N. 333-B/12E.8.16/534, doc. 2), pubblicato il 13 gennaio 2017 e dove è stato comunicato che, per effetto del Decreto impugnato di cui sopra, si rappresenta che Il Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è incaricato dell'immediata esecuzione del presente provvedimento, provvedendo anche agli adempimenti necessari alla pubblicazione del solo dispositivo nella Gazzetta Ufficiale;

- dell'ignoto decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333 -B/12E.7.16/548 del 16 gennaio 2017, richiamato nelle premesse del provvedimento del Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale delle Risorse Umane (prot. N.333-B/12 E.8.16/702), con il quale è stata nominata una nuova Commissione esaminatrice del concorso che curerà la ripetizione della prova scritta e gli altri successivi adempimenti per la conclusione del medesimo;

- del provvedimento del Ministero dell'Interno Dipartimento della P.S. Direzione Centrale per le Risorse Umane (Ufficio attività concorsuali, prot. N.333-B/12 E.8.16/702, doc. 3) datato 17 gennaio 2017, con il quale è stato decretato che i candidati, che abbiano già sostenuto la precedente prova d'esame del concorso nei giorni 4, 5 e 6 maggio 2016, sono convocati a sostenere la

ripetizione della prova scritta d'esame del concorso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza L'Aquila Via delle Fiamme Gialle n. 20, nei giorni dal 6 marzo 2017 all'11 marzo 2017;

- nonché, di ogni altro atto lesivo precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse dei ricorrenti alla definizione della prova selettiva già espletata;

e, in via solo subordinata, per la condanna, ex art 21 *quinquies*, L. 241/90, dell'Amministrazione all'obbligo di provvedere all'indennizzo spettante per l'adozione del provvedimento di revoca degli atti della prova selettiva, ovvero, in ulteriore subordine, al risarcimento del danno per la perdita di chance e per la responsabilità precontrattuale della p.a.;

con motivi aggiunti:

- della graduatoria contenente i nominativi dei candidati che hanno superato le prove scritte espletate dal 6 al 11 marzo 2017 e che sono stati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali pubblicata sul sito on line del Ministero in data 17 marzo 2017 (doc. 4);

- del provvedimento del 24 marzo 2017 con il quale il Ministero ha pubblicato l'elenco dei candidati, con la relativa data di convocazione, ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali (doc. 5);

- del provvedimento del 27 marzo 2017 con il quale è stato pubblicato il verbale n. 4 della Commissione Esaminatrice, concernente i criteri di valutazione dei titoli previsti dall'art. 12 del bando di concorso (doc. 6);

della ignota nota del 12 maggio 2017 con la quale il Ministero ha comunicato che “per comprovate esigenze dell'Amministrazione sono stati chiamati a sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando di concorso, anche i candidati idonei che seguono nella graduatoria quelli già convocati, i quali hanno riportato il punteggio di 7,625 decimi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2017 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso per motivi aggiunti non appare fondato, segnatamente non potendosi ritenere violata la regola dell'anonimato, come già ritenuto in casi analoghi di prove espletate con i quiz a risposta multipla con sistema a lettura ottica, in cui è stato escluso il rischio astratto di inquinamento valutativo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I *Ter*, 14 giugno 2016, n. 6826);

Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere l'istanza cautelare e di compensare le spese della presente fase;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di dar conto, fin d'ora, della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dichiarata dai ricorrenti: Lorusso, Golia, Mainardi, Raspa, Saldamarco e Torrisi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima *Quater*, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Anna Bottiglieri, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Laura Marzano

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO